



REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'assunzione a carico dell'Ente degli oneri di difesa connessi al patrocinio legale dei dipendenti, anche a tempo determinato, nei procedimenti di responsabilità civile, penale o contabile.
2. Le norme del regolamento che fanno riferimento ai dipendenti si applicano, pertanto, anche nei confronti del Segretario Generale.

Art. 2 – Ambito di applicabilità

1. I dipendenti comunali e il segretario generale hanno diritto ad essere tutelati quando si verifica l'apertura di procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativo/contabile nei loro confronti per atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio.
2. Il patrocinio opera per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure.

Art. 3 – Presupposti

1. L'assistenza legale relativa ad un procedimento civile, penale o amministrativo-contabile è dovuta esclusivamente qualora sussistano le seguenti condizioni:
 - a) sussistenza di fatti e atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio da parte del dipendente,
 - b) mancanza di conflitto di interessi tra l'Ente e il soggetto che ha agito;
 - c) conclusione del procedimento con una sentenza e/o provvedimento giudiziario, anche parziale, di assoluzione o di proscioglimento con formula piena, passata in giudicato, che abbia escluso la responsabilità, in sede penale, civile o contabile in ordine ai fatti addebitati, risultando inidonea ogni formula che definisca il giudizio in rito o in termini dubitativi.
2. I presupposti elencati al precedente comma 1 devono ricorrere simultaneamente.
3. La valutazione circa la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli che precedono è espletata con una istruttoria riservata, a cura del responsabile del servizio affari generali e dal segretario generale quando riguardi la posizione dei funzionari apicali.

Art. 4 - Conflitto di interessi

1. Il giudizio sulla insussistenza o meno del conflitto di interessi va effettuato, di norma, ex post, valutando le conclusioni cui è pervenuta l'autorità giudiziaria, atteso che il diverso criterio dell'accertamento "ex ante" porterebbe a ritenere, secondo valutazioni astratte, sempre sussistente tale conflitto.
2. Costituiscono, per contro, ipotesi di conflitto di interesse i seguenti casi ai quali va attribuito valore meramente esemplificativo:
 - attivazione di un procedimento giudiziario, nei confronti del dipendente, da parte del Comune,
 - attivazione di procedimento giudiziario, nei confronti del Comune, da parte del dipendente;
 - individuazione, da parte della Procura della Repubblica, del Comune come persona offesa dal reato, nella richiesta di rinvio a giudizio del dipendente o in altro atto equivalente e/o propedeutico alla formulazione dell'imputazione
 - sussistenza di contrapposizione tra finalità o conseguenze dell'azione del dipendente ed interesse del Comune ovvero estraneità di quest'ultimo all'agire del dipendente.
3. La valutazione iniziale dell'esistenza del conflitto di interessi non pregiudica il successivo rimborso laddove, all'esito del giudizio, sia risultata destituita di fondamento la situazione iniziale ed accertata l'esclusione di ogni addebito o responsabilità.

Art. 5 - Patrocinio legale

1. L'Amministrazione, effettuate le debite valutazioni sull'insussistenza di un possibile conflitto di interesse, garantisce il patrocinio legale dei dipendenti coinvolti in procedimento giudiziario per fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio, facendoli assistere, fin dall'apertura del procedimento, da un legale di comune fiducia con diretta assunzione di ogni onere di difesa da parte dell'Amministrazione medesima; ciò consente all'Amministrazione di poter individuare una strategia comune per l'atto o fatto accaduto.
2. Per assunzione diretta degli oneri legali si intende che del rapporto contrattuale di conferimento d'incarico all'avvocato di comune fiducia, e dei conseguenti aspetti economici, è direttamente titolare l'amministrazione fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti gli eventuali gradi del giudizio.
3. L'assunzione diretta degli oneri legali da parte dell'Amministrazione è limitata alla spesa di un solo legale.
4. Qualora il dipendente intenda altresì nominare un legale di sua fiducia, a supporto del legale incaricato dall'Amministrazione, i relativi oneri rimarranno interamente a suo carico senza diritto ad alcun rimborso.
5. Il dipendente, ammesso al patrocinio con assunzione diretta degli oneri a carico dell'Amministrazione, condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, o al termine di un procedimento definito con formule di rito o in termini dubitativi, sarà tenuto a rifondere all'Amministrazione tutti gli oneri legali sostenuti per la sua difesa. Tale credito sarà, ove possibile, trattenuto dalle ordinarie spettanze retributive del dipendente.

Art. 6 Assunzione indiretta degli oneri legali

1. Ove non sia stata garantita l'assistenza legale al dipendente sin dall' apertura del procedimento giudiziario e questo si sia concluso con atto o sentenza di merito che esclude ogni responsabilità ed addebito, il Comune rimborserà le spese legali sostenute nei limiti previsti dal precedente articolo 5, comma 3; in ogni caso il rimborso verrà effettuato sulla base di parcella sottoscritta dal legale che ha curato la difesa, calcolata sulla base delle tariffe forensi approvate con Decreto del Ministero della Giustizia e applicate nella misura minima. .
2. Fino al passaggio in giudicato della sentenza comprovante l'esito favorevole del procedimento giudiziario sostenuto, ogni rapporto economico intercorre tra il dipendente e il proprio difensore.
3. La Giunta Comunale può, tuttavia, con apposita e motivata deliberazione autorizzare il rimborso delle spese sostenute dal dipendente, a titolo di acconto, già nel corso del procedimento giudiziario, a favore del proprio difensore regolarizzando la posizione economica al termine del procedimento o con il rimborso delle spese residue o con il recupero dell'anticipazione autorizzata.

Art. 7 – Obblighi di informazione

1. Il dipendente sottoposto a procedimento giudiziario per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, per non incorrere nelle decadenze e non rimborsabilità delle spese di giudizio sopportate e previste dal presente regolamento deve:
 - comunicare immediatamente l'inizio del relativo procedimento giudiziario al Settore \ Affari Generali;
 - allegare copia dell'atto giudiziario o di ogni altra documentazione in merito al procedimento giudiziario di cui trattasi;
 - dichiarare, nella suddetta comunicazione, il nominativo del legale chiedendone la condivisione e gradimento dell'Amministrazione;
 - dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, l'eventuale stipula di polizze che potrebbero conferirgli diritto ad ottenere rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazione, in tal caso dandone contestuale avviso all'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c..¹
 - impegnarsi a tenere costantemente aggiornata l' Amministrazione degli sviluppi del procedimento giudiziale, compresa la nomina di eventuale perito, chiedendone condivisione e gradimento, nonché a comunicare l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale.

¹ Art. 1910. Assicurazione presso diversi assicuratori.

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Art. 8 - Obbligatorietà degli adempimenti

1. Gli adempimenti informativi previsti nell'articolo precedente costituiscono un onere

esclusivo del dipendente e il mancato rispetto degli stessi impedirà di avvalersi dell'istituto del patrocinio legale o di richiedere all'Amministrazione l'accollo o il rimborso di qualsivoglia onere difensivo.

Art. 9 – Amministratori

1. Le norme del presente regolamento, nei limiti della compatibilità, si applicano anche agli Amministratori secondo i disposti dell'art. 7 bis del D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015.
2. In particolare il comune assicura i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso al sindaco, agli assessori ed ai consiglieri che vengano coinvolti in procedimenti per atti e/o fatti connessi all'esercizio del loro mandato dovrà rispettare il limite massimo dei parametri stabiliti dall'art. 13, comma 6, della legge 247/2012², nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
 - b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
 - c) assenza di dolo o colpa grave.

² **Legge 31 dicembre 2012, n. 247** Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense

Art. 10 - Polizza assicurativa

1. L'Ente può stipulare apposita polizza di copertura delle spese legali. La copertura garantisce l'assunzione a carico della Assicurazione delle spese sostenute dall'Ente per la difesa del dipendente e dell'amministratore nel processo civile, penale o amministrativo/contabile.
2. Il Responsabile del Settore competente, non appena sia stato adottato il provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale o del rimborso delle spese legali, ne dà immediata comunicazione alla Compagnia di Assicurazioni, trasmettendo eventuale documentazione giustificativa, ai fini dell'attivazione della polizza di tutela legale.
3. La polizza copre tutte le spese per l'assistenza legale, compresi gli onorari al legale e le spese processuali. Il rimborso massimo è fissato nella polizza.
4. Le eventuali spese eccedenti gli importi rimborsabili dalla Assicurazione sono a carico del Comune.
5. In nessun caso è possibile assicurare dipendenti e Amministratori per la responsabilità civile e contabile di fatti e atti propri verso l'Ente.

Art. 11 – Norma transitoria

1. Le eventuali richieste di patrocinio o rimborso spese presentate al Comune in data antecedente alla formale approvazione del presente articolato e non ancora definite entro tale data, saranno disciplinate, ove compatibili, dalle disposizioni del presente testo.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'intervenuta l'esecutività della deliberazione che lo ha adottato, è pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio informatico del Comune ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.